



**COMUNE DI MALTIGNANO**  
**Provincia di Ascoli Piceno**  
**Cod. Istat 044027**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**AREA/SETTORE 4^**

**SERVIZIO PERSONALE 1 (PARTE GIURIDICA) – CULTURA – SPORT – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE  
POLIZIA MUNICIPALE E PUBBLICA SICUREZZA**

<b>N.345 del Reg.</b> <b>Data 20-09-2019</b>	<b>Oggetto: PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONARIE ISTRUTTORE TECNICO GEOM. PELLICCIONI MELANIA E RINUNCIA AD INDENNITA' DI MANCATO PREAVVISO</b>
---	--

L'anno duemiladiciannove addì venti del mese di settembre, nel proprio ufficio.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA/SETTORE 4^**

VISTO l'art.4 del decreto legge 11 novembre 2016 n.205 rubricato "Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile";

VISTA l'ordinanza n.6 del 28 novembre 2016 con la quale il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma 24 agosto 2016 ha dettato specifiche modalità per la ripartizione, tra le varie Regioni, delle unità di personale da destinare ai Comuni

PRESO ATTO della ripartizione delle n.217 unità destinate ai Comuni Marchigiani ;

RILEVATO CHE con nota prot.n. 885488 del 15.12.2016 pervenuta in data 16.12.2016 (prot. com. n. 10191), la Regione Marche ha comunicato l'autorizzazione all'assunzione di n.1 unità di personale rimettendo alla discrezionalità dell'ente l'individuazione del profilo professionale compatibile con le proprie esigenze;

CHE con successiva nota della Regione Marche Prot. 457701 del 18/05/2017, ad oggetto "Autorizzazione assunzione unità di personale", a seguito dell'emanazione dell'ordinanza del Commissario Straordinario n. 22 del 04 maggio 2017, si assegnavano ulteriori complessive 42 unità ai Comuni marchigiani colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e seguenti, di cui n. 1 al Comune di Maltignano, autorizzandone l'assunzione;

VISTA la nota della Regione Marche prot.n. 895526 del 20.12.2016 (prot. com. n. 19516) ad oggetto "Criteri e modalità per l'assunzione di personale";

RILEVATO in particolare dalla missiva suddetta quanto appresso:

*"i contratti di lavoro ai sensi della normativa vigente possono avere una durata fino a 36 mesi. Si ritiene, considerata la possibilità di procedere a ben cinque proroghe dello stesso rapporto di lavoro*

*introdotto dal decreto legislativo n. 81/2015, di stipulare contratti per un anno con possibilità di prorogarli per gli ulteriori due anni ;"*

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 6 del 26.01.2017, avente ad oggetto "Sisma 2016. Fabbisogno di personale ed assunzione a tempo determinato. Indirizzi";

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio del IV Settore n. 1 - RG n. 31 del 30.01.2017, con la quale è stata disposta, ai sensi dell'art. 4 del d.l. 11/11/2016 n. 205 recante *interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, convertito in legge 1° dicembre 2016, n. 225*, l'assunzione a tempo determinato e pieno per la durata di un anno prorogabile per ulteriori due, del Geom. Melania Pelliccioni (come sopra generalizzata) con profilo professionale di geometra Istruttore tecnico categoria C - posizione economica C1;

DATO ATTO:

CHE in data 30.01.2017 è stato stipulato con la succitata Pelliccioni Melania contratto di assunzione a tempo determinato e pieno di istruttore tecnico con inizio il 01.02.2017 e scadenza il 31.01.2018;

CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 25.01.2018 e successiva determinazione del Responsabile del IV Settore n. 3 - RG n. 40 del 29.01.2018 si è disposta la proroga del succitato contratto fino al 31.12.2018;

CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 27/12/2018 e successiva determinazione del Responsabile del IV Settore n. 532/2018 si è disposta la proroga del succitato contratto fino al 31.01.2020;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 11 del 21.02.2019, avente ad oggetto: " Verifica eccedenze di personale ai sensi dell' art. 33 del D.lgs. n. 165/2001. Approvazione di fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021";

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 23/2019 avente ad oggetto l' approvazione del Piano risorse ed obiettivi – piano delle performance 2019/2021;

VISTA - la nota prot. n. 7830 del 11.09.2019 con la quale la dipendente geom. Melania Pelliccioni, istruttore tecnico assunto a tempo determinato e pieno per gli adempimenti post –sisma 2016, ha rassegnato le proprie dimissioni volontarie dal posto ricoperto al Comune di Maltignano con decorrenza dal giorno 18/09/2019, motivate dall'assunzione in servizio presso altro ente a seguito di Pubblico Concorso;

RICHIAMATO l'art. 12 del CCNL del 09.05.2006 che stabilisce: "1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue: a) due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni; b) tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni; c) quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni.

2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà. 3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese. 4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito. 5. E' in facoltà della parte che riceve la

comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma 4. 6. L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse. 7. Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità a tutti gli effetti. 8. In caso di decesso del dipendente, l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del Codice civile nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti. 9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando: la retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lett. c); l'assegno per il nucleo familiare, ove spettante; il rateo della tredicesima mensilità maturato, in conformità alla disciplina dell'art. 5; l'indennità di comparto, di cui all'art.33 del CCNL del 22.1.2004; le altre voci retributive già considerate utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto di lavoro, di cui all'art.49 del CCNL del 14.9.2000. 10. La presente disciplina sostituisce, a seguito della sottoscrizione definitiva del presente CCNL, quella dell'art. 39 del CCNL del 6.7.1995, come sostituito dall'art. 7 del CCNL del 13.5.1996, che dalla medesima data è disapplicato”;

CONSTATATO che la dipendente suindicata ha risolto il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini predetti;

RICHIAMATA la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL del 05.10.2001 nella quale è stabilito che “gli enti possono valutare positivamente e con disponibilità, ove non ostino particolari esigenze di servizio, la possibilità di rinunciare al preavviso, nell'ambito delle flessibilità secondo quanto previsto dall'art. 39 del CCNL del 6.7.1995, come sostituito dall'art. 7 del CCNL del 13.5.1996, qualora il dipendente abbia presentato le proprie dimissioni per assumere servizio presso altro ente o amministrazione a seguito di concorso pubblico e la data di nuova assunzione non sia conciliabile con il vincolo temporale del preavviso”;

TENUTO CONTO che sulla base di quanto espresso dall'ARAN nell'orientamento applicativo RAL 1678, la dichiarazione congiunta n. 2 si è limitata solo a suggerire agli enti uno dei casi (ma non il solo) in cui è possibile valutare positivamente e con disponibilità, ove non ostino particolari esigenze di servizio, la possibilità di rinunciare al preavviso;

VISTO il D.L. n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012 il quale stabilisce all'art. 5 comma 8 che “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età”;

RITENUTO doveroso procedere alla presa d'atto delle dimissioni della Dipendente in questione;

RITENUTO opportuno, data la motivazione delle dimissioni volontarie, di rinunciare al preavviso e conseguentemente non applicare l'indennità di mancato preavviso;

DATO ATTO che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;

VISTI - il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni; - il D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;  
- le disposizioni vigenti dei CCNL del comparto Funzioni Locali;  
- lo Statuto Comunale;  
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;  
- il Decreto Sindacale n. 17 del 29/05/2014 di nomina del sottoscritto Responsabile del Servizio Personale 1;

**DETERMINA**

DI DARE ATTO che la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;  
Di **PRENDERE ATTO** delle dimissioni volontarie, senza l'osservanza dei termini di preavviso, rassegnate dalla dipendente Melania Pelliccioni Istruttore Tecnico cat. C, con decorrenza dal **18.09.2019** (ultimo giorno di lavoro 17.09.2019);  
DI **RINUNCIARE**, considerate le motivazioni delle dimissioni, al preavviso ed alla indennità di mancato preavviso, stabilendo quindi che il rapporto di lavoro cessi i suoi effetti giuridici ed economici il giorno 17/09/2019;  
DI **DARE ATTO** che non è dovuta la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per le eventuali ferie non godute;  
DI **NOTIFICARE** copia del presente atto all'interessato e di acquisirlo nell'apposito fascicolo personale; DI **TRASMETTERE** il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;  
DI **PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto nella sezione Albo Pretorio on line del sito istituzionale dell'Ente.

**IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE**  
(Dr. Armando Falcioni)

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato: .....

rilascia:

**PARERE FAVOREVOLE**

**PARERE NON FAVOREVOLE**, per le motivazioni sopra esposte;

Data 20/09/2019

Il Responsabile del servizio finanziario  
Rag. Simona Simoni

s/s

**N. 118 DEL REGISTRO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, si attesta che la presente determinazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

MALTIGNANO, li 14-02-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
Dott.ssa Paola D'Emidio